

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 42

Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Convenzione - tipo e relative tabelle parametriche

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli, la Regione del Veneto con la presente legge approva:

- a) la convenzione tipo di cui all'allegato A, relativa agli interventi di nuova edificazione;
- b) la convenzione tipo di cui all'allegato B, relativa agli interventi su edifici esistenti;
- c) le tabelle parametriche 1, 2 e 3 di cui all'allegato C con relative note.

2. Gli allegati previsti dal comma 1 possono essere modificati con delibera del Consiglio regionale.

3. I comuni si uniformano alle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della presente legge nel deliberare gli schemi delle singole convenzioni o per la sottoscrizione degli atti unilaterali d'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della legge n.10/1977.

Art. 2

Determinazione del costo teorico base di costruzione

1. Per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi di nuova edificazione, realizzati ai sensi della convenzione tipo di cui all'allegato A, si considera quale costo teorico base di costruzione, cui applicare i coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato C, la somma di lire 1.350.000 al metro quadro di superficie complessiva.

2. Nel caso di interventi su edifici esistenti realizzati ai sensi della convenzione tipo di cui all'allegato B, il costo di costruzione cui applicare i coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato C, è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

3. Ai fini delle determinazioni della superficie complessiva valgono le seguenti definizioni:

- a) per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. La superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli viene computata nella sua proiezione orizzontale;
- b) per superficie non residenziale si intende la superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi, quali: logge, balconi, cantinole e soffitte, e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo, quali: androni d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza;
- c) per superficie parcheggi si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo comprensiva degli spazi di manovra coperti.

4. La superficie complessiva di cui al comma 1, è costituita:

- a) dalla superficie utile abitabile aumentata del 60 per cento della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi per gli interventi di nuova costruzione;
- b) dalla superficie utile abitabile aumentata del 70 per cento della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi per gli interventi di recupero.

5. Il costo teorico base di costruzione indicato dal comma 1, è adeguato dal comune annualmente ed autonomamente sulla base della variazione dei costi di costruzione rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica. Tale variazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Direzione Regionale competente.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, può adeguare il costo teorico base di costruzione di cui al comma 1.

Art. 3

Ambito di applicazione della convenzione tipo di cui all'allegato A

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 per le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge n. 10/1977, alla convenzione tipo di cui all'allegato A devono uniformarsi le convenzioni comunali anche nei casi previsti:

- a) dall'articolo 35, comma tredicesimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 3, comma 63, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, per interventi su aree concesse in proprietà e localizzati all'interno dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) o all'interno di aree delimitate ai sensi dell'articolo 51, della legge n. 865 del 1971. I termini di inizio e ultimazione dei lavori coincidono con quelli previsti dalla concessione edilizia.

- b) dall'articolo 22, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 aprile 1999, n. 136, per i programmi di edilizia convenzionata localizzati in aree esterne ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, o in aree esterne alle perimetrazioni previste dall'articolo 51 della legge n. 865 del 1971;
- c) dall'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con esclusione delle disposizioni della convenzione tipo stessa, concernenti l'esonero dalla quota del costo di costruzione, gli interventi di urbanizzazione, l'esonero degli oneri di urbanizzazione e il diritto di prelazione.

2. Alla stessa convenzione tipo di cui all'allegato A, devono uniformarsi, ove previste, le convenzioni comunali per gli interventi concessi su aree di proprietà comunale anche se localizzati in aree non ricomprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP);

3. La convenzione - tipo di cui all'allegato A può altresì essere utilizzata per interventi su aree di proprietà da convenzionare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 179 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 136; in tale ipotesi i comuni provvedono ad integrare la convenzione con le previsioni di cui all'articolo 8 della legge n. 179 del 1992, come modificato dall'articolo 1, della legge n. 136 del 1999.

Art. 4

Modalità di esercizio del diritto di prelazione

1. Il comune può esercitare il diritto di prelazione sugli alloggi cui si applicano le convenzioni tipo previste dalla presente legge:

- a) solo in presenza di giustificati motivi di eccezionale gravità definiti sulla base di criteri predeterminati dal comune medesimo;
- b) senza i limiti previsti dalla lett. a) per gli immobili realizzati su aree di proprietà comunale o per gli immobili provenienti dalla proprietà comunale o di altro ente pubblico.

2. In sede di prima cessione, sono sottratti dall'esercizio del diritto di prelazione gli alloggi costruiti dalla cooperative edilizie di abitazione per l'assegnazione ai propri soci.

3. La cessione in proprietà, ai sensi dell'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge n. 448 del 1998, delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, estingue il diritto di prelazione del comune.

Art. 5 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 112 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;
- b) l'ottavo e il nono comma dell'articolo 87, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;
- c) l'allegato B della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, composto dalla convenzione - tipo e dalle relative tabelle parametriche B1, B2, e B3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 settembre 1999

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1999, N. 42 RELATIVA A:

DETERMINAZIONE DEL COSTO TEORICO BASE DI COSTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE NONCHÉ DELLA CONVENZIONE TIPO PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA

**ALLEGATI
A - B - C**

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a)

**CONVENZIONE TIPO
ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 10/77
per interventi di nuova edificazione
REPUBBLICA ITALIANA**

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

Tra il sig. _____ che agisce in atto nella sua qualità di Sindaco, legale rappresentante del Comune (o di funzionario), all'uopo autorizzato con deliberazione n. _____ in data _____ esecutiva a tutti gli effetti;

e il Signor _____ che agisce in atto nella sua qualità di _____ (ovvero di legale rappresentante della ditta _____ all'uopo autorizzato con deliberazione dell'Assemblea o di Consiglio di Amministrazione in data _____), che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità "ditta concessionaria":

premessi che:

=> la L. 28 gennaio 1977, n. 10 e la legge regionale di attuazione stabiliscono modalità e criteri per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata;

=> la ditta concessionaria ha presentato istanza al Comune per ottenere la concessione del diritto a costruire su un'area di cui è proprietaria o legittimamente titolata;

=> la ditta concessionaria, intendendo avvalersi della possibilità di esonero dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata al costo di costruzione, si è dichiarata disposta a impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione convenzionati;

=> la ditta concessionaria, intendendo avvalersi della possibilità di esonero dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata all'incidenza delle spese tabellari di urbanizzazione, si è dichiarata disposta ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione; fatto salvo il pagamento della differenza tra l'importo minimo stabilito dal Comune per la zona in cui si realizza la costruzione e il costo delle opere che verranno eseguite dalla ditta concessionaria;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

La ditta concessionaria, che intende ottenere la concessione per realizzare sull'area descritta in censo al Foglio _____ mappali _____ della superficie di mq. _____ circa, evidenziata con perimetro di colore _____ nella planimetria allegata al presente atto per formarne parte contestuale ed integrante, un programma edilizio, che prevede la costruzione di n. _____ fabbricati ad uso abitazione, in conformità al progetto acquisito agli atti del Comune al n. _____ di protocollo generale in data _____, che rispetta le previsioni del vigente strumento urbanistico generale e di eventuali piani attuativi che dichiara di essere proprietaria (ovvero legittimamente titolata), dell'area sopradescritta, si impegna a destinare le erigende costruzioni ad abitazioni.

Tali abitazioni corrispondono, per caratteristiche e limiti di superficie complessiva a quelli realizzati in regime di edilizia residenziale agevolata.

Tali costruzioni hanno le caratteristiche tipologiche e costruttive risultanti dall'allegata relazione tecnica Sub. _____*1).

*Sono da specificare dettagliatamente nella convenzione le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, così come individuate nel progetto per cui è richiesta la concessione. Si tenga conto che la tipologia costruttiva può riguardare edifici a torre, in linea, a schiera o unifamiliari. Gli alloggi devono essere compresi tra le classi dalla prima alla decima previste dall'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. Deve altresì essere prevista l'utilizzazione totale della volumetria consentita dalla normativa urbanistica con la tolleranza in meno fino al 20 per cento.

Art. 2) Determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione

La ditta concessionaria si impegna ad applicare prezzi di cessione e canoni di locazione degli alloggi in conformità agli articoli seguenti.

Art. 3) Prezzo di prima cessione

Il prezzo medio di prima cessione degli alloggi da costruire, riferito al _____ non potrà, per metro quadrato di superficie complessiva superare le L. _____.

Tale prezzo è determinato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale ed in particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato C di cui alla legge regionale _____, ai fini del convenzionamento (art. 7 della Legge 28/01/1977 n. 10).

Il prezzo effettivo potrà variare in più o in meno in

funzione del piano, degli affacci, dell'esposizione e delle proprietà di eventuali aree scoperte, fermo restando che a livello complessivo dell'intervento il prezzo medio non potrà superare l'importo di cui al primo comma del presente articolo.

Per superficie complessiva, ai fini della presente convenzione, si intende quella definita dall'art. 2 della L.R., concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.

Art. 4) Variazione dei prezzi

E' consentita la variazione del prezzo di prima cessione degli alloggi con l'applicazione delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenute tra il momento di stipula della presente convenzione e la data del rogito notarile.

Art. 5) Aggiornamento dei prezzi

In caso di cessione successiva il prezzo degli alloggi, aggiornato su base ISTAT dalla data del rogito notarile di prima cessione, dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente tabella:

=> da 0 a 5 anni	0%
=> oltre 5 e fino a 10 anni	0,2% all'anno
=> oltre 10 e fino a 20 anni	0,3% all'anno
=> oltre 20 e fino a 30 anni	0,5% all'anno

Art. 6) Canone di locazione

Il canone di locazione è pari al 4,5% del prezzo di cessione e potrà essere rivisto ogni qualvolta la variazione dell'indice di cui all'art. 5 superi il 5%, rispetto alla data di inizio della locazione o rispetto alla data in cui è stata effettuata la precedente revisione del canone.

Le spese condominiali sono liquidate a parte.

Art. 7) Esonero dalla quota del costo di costruzione

In corrispondenza degli impegni assunti con i precedenti artt. 3-4-5 e 6 il Comune esonera la ditta concessionaria dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata al costo di costruzione.

Art. 8) Interventi di urbanizzazione

La ditta concessionaria si impegna a eseguire direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria, in conformità alla planimetria e al capitolato speciale che vengono allegati alla presente convenzione per formarne parte contestuale e integrante:

- a) strade e parcheggi mq. _____
- b) marciapiedi mq. _____
- c) verde attrezzato mq. _____

- d) rete fognaria m. _____
- e) rete di acquedotto m. _____
- f) illuminazione n. _____ punti luce

La ditta concessionaria si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione secondaria di cui alla/e lettera/e _____ del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29/09/1964 n. 847 in conformità ai progetti e al capitolato speciale che vengono allegati alla presente convenzione per formarne parte contestuale e integrante:

ovvero si impegna a corrispondere L. _____ quale incidenza del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

La ditta concessionaria si impegna a corrispondere L. _____ quale conguaglio tra gli importi dovuti per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____ e quelli relativi alle opere di urbanizzazione che verranno realizzate direttamente dalla ditta concessionaria.

Tutte le opere saranno eseguite entro anni _____ dalla data della presente convenzione e comunque ultimate entro il termine fissato per l'ultimazione dei lavori di costruzione del programma residenziale.

A conclusione dei lavori le opere di urbanizzazione eseguite dalla concessionaria verranno trasferite al Comune a seguito del collaudo favorevole, contestualmente all'area in cui sono localizzate (qualora non sia già di proprietà del Comune e con separato atto traslativo se l'area non è già del Comune).

La ditta concessionaria ha presentato garanzia fidejussoria dell'importo di L. _____ con lettera fidejussoria di (idoneo istituto bancario o assicurativo).

Art. 9) Esonero dagli oneri di urbanizzazione

In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente art. 8, il Comune esonera la ditta concessionaria dal pagamento della parte di contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

Art. 10) Destinatari degli impegni

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano oltre alla ditta concessionaria, anche i successori e aventi causa nella proprietà dei fabbricati e degli alloggi e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari.

I patti che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente.

La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.

Art. 11) Diritto di prelazione

Il Comune entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della ditta concessionaria delle proposte di cessione, può esercitare il diritto di prelazione su tutto il complesso o per una parte significativa di esso (tutti gli alloggi di un vano scala ecc.), per il conseguimento di obiettivi sociali. Il Comune potrà esercitare tale diritto di prelazione nei successivi 60 giorni. L'autorizzazione alla vendita si intende automaticamente concessa decorso infruttuosamente tale termine.

Sono sottratti dall'esercizio del diritto gli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie di abitazione per l'assegnazione ai propri soci.

Art. 12) Sanzioni a carico del concessionario inadempiente

Il concessionario deve fornire idonea garanzia fidejussoria degli obblighi convenzionali. Nel caso in cui il Comune accerti violazioni delle norme relative ai contratti e in particolare di quelle concernenti il prezzo di cessione o il canone di locazione, il concessionario è tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n.10, nonché dell'importo corrispondente alla diminuzione ottenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 84 della L.R. 27 giugno 1985, n.61 concernente nuove norme per l'assetto e l'uso del territorio, della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione, più gli eventuali interessi di mora, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in difformità.

Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 31 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dalla legge 10/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13) Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della ditta concessionaria.

Si invocano le agevolazioni fiscali in materia di edilizia convenzionata ed economica e popolare previste dalla normativa vigente.

Art. 14) Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per anni _____

ALLEGATO B

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b)

CONVENZIONE - TIPO
ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 10/77
per interventi di recupero
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

Tra il sig. _____ che agisce in atto nella sua qualità di Sindaco, legale rappresentante del Comune (o di funzionario), all'uopo autorizzato con deliberazione _____ n. _____ in data _____ esecutiva a tutti gli effetti;

e il Signor _____ che agisce in atto nella sua qualità di _____ (ovvero di legale rappresentante della ditta _____ all'uopo autorizzato con deliberazione dell'Assemblea o del consiglio di Amministrazione in data _____), che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità "ditta concessionaria":

premessi che:

la L. 28 gennaio 1977, n. 10 e la legge regionale di attuazione stabiliscono modalità e criteri per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata;

la ditta concessionaria ha presentato al Comune istanza di concessione edilizia per interventi di (ristrutturazione edilizia e/o urbanistica di cui alle lettere d) ed e) art. 31 L. 457/78) su immobile di cui è proprietaria o legittimamente titolata;

la ditta concessionaria, intendendo avvalersi della possibilità di esonero dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata al costo di costruzione, si è dichiarata disposta a impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione convenzionati;

la ditta concessionaria, intendendo avvalersi della possibilità di esonero dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della concessione di cui sopra relativa agli oneri tabellari di urbanizzazione, ove dovuti, si è dichiarata disposta ad eseguire direttamente le opere o permutarle con equivalenti cessioni di aree esterne anche non contigue, ma comunque funzionali all'intervento, fatto salvo il pagamento della differenza tra l'importo minimo stabilito dal Comune per la zona in cui si realizza l'intervento di recupero e il costo delle opere che verranno eseguite dalla ditta concessionaria;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Descrizione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

La ditta concessionaria, si impegna a destinare all'uso abitativo le costruzioni oggetto dell'intervento da realizzare sull'immobile o sugli immobili sito/i in _____

catastralmente censito/i al Catasto di cui è proprietaria o legittimamente titolata in conformità alla destinazione prevista dai vigenti strumenti urbanistici e al progetto allegato all'istanza di concessione edilizia presentata in data _____ protocollo n. _____.

Tali costruzioni hanno le caratteristiche tipologiche e costruttive risultanti dall'allegata relazione tecnica Sub. _____

L'area di intervento risulta evidenziata con perimetro di colore _____ nella planimetria allegata al presente atto sub. _____ per formarne parte contestuale ed integrante. *1)

*Sono da specificare dettagliatamente nella convenzione le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, così come individuate nel progetto per cui è richiesta la concessione. Si tenga conto che la tipologia costruttiva può riguardare edifici a torre, in linea, a schiera o unifamiliari. Gli alloggi devono essere compresi tra le classi dalla prima alla decima previste dall'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. Deve altresì essere prevista l'utilizzazione totale della volumetria consentita dalla normativa urbanistica con la tolleranza in meno fino al 20 per cento.

Art. 2) Determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione

La ditta concessionaria si impegna ad applicare prezzi di cessione e canoni di locazione degli alloggi in conformità agli articoli seguenti.

Art. 3) Prezzo di prima cessione

Il prezzo medio di prima cessione degli alloggi da recuperare riferito al _____ non potrà, per metro quadrato di superficie complessiva superare le L. _____.

Tale prezzo è determinato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale ed in particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato C di cui alla legge regionale ai fini del convenzionamento per gli interventi di recupero (artt. 7, 8 della Legge 28/01/1977, n. 10).

Il prezzo effettivo potrà variare in più o in meno in funzione del piano, degli affacci, dell'esposizione, e delle proprietà di eventuali aree scoperte, fermo restando che a livello complessivo dell'intervento il prezzo medio non potrà superare l'importo di cui al primo comma del presente articolo.

Per superficie complessiva, ai fini della presente convenzione, si intende quella definita dall'art. 2 della L.R., concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.

Art. 4) Variazione dei prezzi

E' consentita la variazione del prezzo di prima cessione degli alloggi con l'applicazione delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenute tra il momento di stipula della presente convenzione e la data del rogito notarile.

Art. 5) Aggiornamento dei prezzi

In caso di cessione successiva il prezzo degli alloggi, aggiornato su base ISTAT dalla data del rogito notarile di prima cessione, dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente tabella:

=> da 0 a 5 anni	0%
=> oltre 5 e fino a 10 anni	0,2% all'anno
=> oltre 10 e fino a 20 anni	0,3% all'anno

Art. 6) Canone di locazione

Il canone di locazione non può essere superiore al 4,5% del prezzo di prima cessione e sarà rivisto ogniqualvolta la variazione dell'indice di cui all'articolo 5 superi il 5%, rispetto alla data di inizio della locazione o rispetto alla data in cui è stata effettuata la precedente revisione del canone.

Le spese condominiali sono liquidate a parte.

Art. 7) Esonero dalla quota del costo di costruzione

In corrispondenza degli impegni assunti con i precedenti artt. 3-4-5 e 6 il Comune esonera la ditta concessionaria dal pagamento della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire edilizia commisurata al costo di costruzione.

Art. 8) Interventi di urbanizzazione

La ditta concessionaria si impegna a eseguire direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria, in conformità alla planimetria e al capitolato speciale che vengono allegati alla presente convenzione per formarne parte contestuale e integrante:

- a) strade e parcheggi mq. _____
- b) marciapiedi mq. _____
- c) verde attrezzato mq. _____
- d) rete fognaria m. _____
- e) rete di acquedotto m. _____
- f) illuminazione n. _____ punti luce

La ditta concessionaria si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione secondaria di cui alla/e lettera/e _____ del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29/09/1964 n. 847 in conformità ai progetti e al capitolato speciale che vengono allegati alla presente convenzione per formarne parte contestuale e integrante: _____

ovvero si impegna a corrispondere L. _____ quale incidenza del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

La ditta concessionaria si impegna a corrispondere L. _____ di cui _____ quale conguaglio tra gli importi dovuti per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ e quelli relativi alle opere di urbanizzazione che verranno realizzate direttamente dalla ditta concessionaria.

Tutte le opere saranno eseguite entro anni _____ dalla data della presente convenzione e comunque ultimate entro il termine fissato per l'ultimazione dei lavori di costruzione del programma residenziale.

A conclusione dei lavori le opere di urbanizzazione eseguite dalla concessionaria verranno trasferite al Comune a seguito del collaudo favorevole, contestualmente all'area in cui sono localizzate (qualora non sia già di proprietà del Comune e con separato atto traslativo se l'area non è già del Comune).

La ditta concessionaria ha presentato garanzia fidejussoria dell'importo di L. _____ con lettera fidejussoria di _____ (idoneo istituto bancario o assicurativo).

Tale fidejussione verrà svincolata entro 30 giorni dal collaudo favorevole.

Art. 9) Esonero dagli oneri di urbanizzazione

In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente art. 8, il Comune esonera la ditta concessionaria dal pagamento della parte di contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

Art. 10) Destinatari degli impegni

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano, per la durata della convenzione, oltre alla ditta concessionaria anche i successori e aventi causa nella proprietà dei fabbricati e degli alloggi e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari.

I patti che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente.

La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.

Art. 11) Diritto di prelazione

Il Comune entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della ditta concessionaria delle proposte di cessione, può esercitare il diritto di prelazione su tutto il complesso o per una parte significativa di esso (tutti gli alloggi di un vano scala ecc.) per il conseguimento di obiettivi sociali.

Il Comune potrà esercitare tale diritto di prelazione nei successivi 60 giorni. L'autorizzazione alla vendita si intende automaticamente concesso decorso infruttuosamente tale termine.

Sono sottratti dall'esercizio del diritto gli alloggi recuperati dalle cooperative edilizie di abitazione per l'assegnazione ai propri soci.

Art. 12) Sanzioni a carico del concessionario inadempiente

Il concessionario deve fornire idonea garanzia fidejussoria degli obblighi convenzionali. Nel caso in cui il Comune accerti violazioni delle norme relative ai contratti e in particolare di quelle concernenti il prezzo di cessione o il canone di locazione, il concessionario è tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n.10, nonché dell'importo corrispondente alla diminuzione ottenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 84 della L.R. 27 giugno 1985, n.61 concernente nuove norme per l'assetto e l'uso del territorio, della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione, più gli eventuali interessi di mora, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in difformità.

Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 31 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dalla L. 10/77 successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13) Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della ditta concessionaria. Si invocano le agevolazioni fiscali in materia di edilizia convenzionata e di interventi di recupero edilizio previste dalla normativa vigente.

Art. 14) durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per anni 20.

ALLEGATO C

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. c)

TABELLA 1.

Coefficienti di moltiplicazione del costo teorico base di costruzione per la determinazione del costo di costruzione.

1) Tipologia edilizia	2) Situazione geografica	3) Ampiezza del Comune abitanti residenti al 31 dicembre 1998	4) Caratteristiche costruttive	5) Tipo di intervento
a torre-blocco-linea	1,00 pianura	1,00 fino a 10.000	1,00 presenza di qualità aggiuntiva come definita dalla Giunta Regionale in sede di determinazione dei costi	manutenzione straordinaria 0,80
a schiera e bifamiliari	1,10 pendenza dal 5% al 10%	1,05 da 10.001 a 100.000	1,15 soglie di risparmio energetico superiori del 15% rispetto al minimo di legge	ristrutturazione urbanistica 1,00
unifamiliare	1,20 pendenza oltre il 10%	1,10 oltre 100.000	1,05 riscaldamento con pannelli solari	nuova costruzione 1,00
			1,05 struttura per zona sismica	ristrutturazione edilizia 1,20

TABELLA 2. Quota percentuale massima ammissibile da applicare al costo di costruzione per la determinazione del costo dell'area.

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

	Destinazione di zona					
	Zona territoriale omogenea			altre		
	A	B	C	A	B	C
Q_1	14	9	5	3		
fino a 5.000	15	10	6	4		
da 5.001 a 10.000	16	11	7	5		
da 10.001 a 50.000	17	12	8	6		
oltre 50.000						
Quota riferita all'ampiezza del Comune: abitanti residenti al 31 dicembre 1998	0	0	4	0		
Q_2	3	3	3	3		
a torre	2	2	2	2		
in linea-blocco	0	1	1	1		
a schiera-bifamiliare:						
unifamiliare						
Q_3	0	1	1	1		
d.f. < 1	0	1	1	1		
Quota riferita alla densità fondiaria (mc./mq.)	0	2	2	2		
1 <= d.f. < 3	0	3	3	3		
d.f. >= 3						

La quota percentuale massima ammissibile per la determinazione del costo dell'area si ottiene dalla somma $Q_1 + Q_2 + Q_3$ dei valori di tabella e va applicata al costo di costruzione ottenuto dalla tabella 1. Nel caso di programmi su aree concesse dai Comuni, andrà utilizzato il costo risultante dalla cessione.

TABELLA 3.: Addendi per la formazione del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi ai sensi della convenzione prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

1. Costo di costruzione, determinato applicando al costo teorico base di L. 1.350.000 i coefficienti di tabella 1, e dopo aver applicato al costo così ottenuto l'incremento dell'indice I.S.T.A.T. di costruzione di un fabbricato residenziale, tenendo come base il valore del mese di gennaio 1999.

2. Costo dell'area, corrispondente al valore ottenuto applicando il costo di cui al n. 1) alla tabella 2, o il valore dell'area definito in occasione di trasferimenti di proprietà intervenuti negli ultimi 5 anni. In caso di interventi in P.E.E.P. o in aree assimilate tale valore sarà pari a quanto corrisposto al comune per la cessione delle aree. In caso di interventi di recupero si tiene conto dei costi reali di acquisizione degli immobili da recuperare (o, in assenza, di valori di perizia).

3. Oneri di urbanizzazione in misura pari al valore reale corrisposto al Comune secondo le tabelle parametriche, ovvero, nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con l'amministrazione comunale; in caso di interventi in aree P.E.E.P. o similari il valore è pari a quanto speso per l'attuazione dell'intervento da parte del Comune, e comunque secondo le disposizioni previste dall'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modificazioni.

4. Oneri reali di progettazione nella misura del 8% sulla somma del valore di cui al n. 1).

5. Spese generali nella misura massima del 13% sulla somma degli addendi di cui ai punti 1), 2), 3).

6. Oneri finanziari, nella misura del tasso prime rate medio del sistema bancario rilevato dall'ABI alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.

7. Utile di costruzione nella misura massima del 10% sulla somma degli addendi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6).

8. Spese promozionali pari al 5% sulla somma degli addendi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7).

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 settembre 1999, n. 42

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 5 - Note agli articoli della legge regionale;
- 6 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

- Art. 1 - Convenzione - tipo e relative tabelle parametriche
 Art. 2 - Determinazione del costo teorico base di costruzione
 Art. 3 - Ambito di applicazione della convenzione tipo di cui all'allegato A
 Art. 4 - Modalità di esercizio del diritto di prelazione
 Art. 5 - Abrogazioni

2. Procedimento di formazione della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 ottobre 1999, dove ha acquisito il n. 479 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bergamo e Chisso;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 13 novembre 1998;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 luglio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Renato Chisso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29-30 luglio 1999, n. 7013;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 agosto 1999;

- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1999, n. 1618/21309, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 87, ultimo comma, della legge regionale n. 61/1985, entro il 31 luglio di ogni anno dovrebbe determinare il valore del costo base di costruzione necessario per addivenire alla determinazione del prezzo di convenzione ex articoli 7 e 8, legge n. 10/1977.

L'ultimo aggiornamento, tuttavia, anziché dalla Giunta, è stato effettuato dal Consiglio regionale con il provvedimento n. 385 del 28 maggio 1992, e risale ad oltre sei anni fa.

Poiché, come è noto, la convenzione richiamata si applica nella nostra Regione anche agli interventi di edilizia agevolata fuori PEEP, il mancato aggiornamento e il permanere della disciplina del provvedimento consiliare n. 385/1992 rende, oggi, ormai economicamente insostenibili le iniziative convenzionate ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 10/1977, in quanto il prezzo di convenzione che ne deriva risulta troppo basso rispetto ai costi dell'edilizia residenziale e gli operatori si trovano costretti a rinunciare agli interventi, con gravi problemi per il settore.

Il cennato provvedimento consiliare n. 385/1992, infatti, richiamandosi in narrativa alla legge regionale n. 61/1985, che all'articolo 112, secondo comma, stabiliva che "in sede di prima applicazione della presente legge" il costo di cui si tratta era "comprensivo delle spese generali e dell'utile di impresa", determinava lo stesso in lire 1.100.000/mq., salvo in 44 elencati comuni, per i quali tale importo "viene aumentato del trenta per cento".

L'applicazione di tale costo alle tabelle B1 e B3 allegata alla legge regionale n. 61/1985, pur tenendo conto degli intervenuti incrementi dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, consente, oggi, di spuntare, nei restanti 437 comuni della Regione, a malapena prezzi convenzionali che si attestano attorno a lire 1.500.000/mq., cifra assai distante dai 2.150.000/mq. per un alloggio in edifici in linea, o dai 2.300.000 per case a schiera, che appaiono prezzi appena sufficienti per dare senso economico ad un intervento convenzionato.

Questa apertura di forbice tra il prezzo convenzionale derivante dall'applicazione dell'obsoleto provvedimento consiliare n. 385/1992, e quanto oggi può ragionevolmente proporsi come un prezzo economicamente sostenibile, non solo trova causa nell'aumento registrato nei prezzi per i materiali di cui alla tabella 8 del DM 11 dicembre 1978 (pari al 27,80 per cento dal gennaio 1991 al gennaio 1998), non solo nell'incremento dei costi della manodopera (che dal gennaio 1991 al luglio 1997 segna una crescita

del ventinove per cento), ma anche in una serie di norme sopravvenute che comportano nuovi ed ulteriori adempimenti tecnici, come, ad esempio, il D.Lgs. n. 494/1996, con gli oneri della stesura dei piani di sicurezza e di controllo dei cantieri nella fase di esecuzione dei lavori.

Giova altresì ricordare che l'edilizia convenzionata fuori PEEP deve pur sempre confrontarsi con il mercato, e cioè deve offrire un prodotto a prezzi controllati ma non sottocosto, pena la sicura perdita di qualità del prodotto o quantomeno, nel migliore dei casi, di interesse all'operazione.

Il presente progetto di legge intende, quindi, intervenire per garantire alla convenzione ex articoli 7 e 8, legge n. 10/1977, il carattere di strumento idoneo alla formulazione di un prezzo economicamente sostenibile, in cui si compongano la necessità del riconoscimento dei costi di una dignitosa qualità edilizia, con la necessità di fornire alloggi a prezzi controllati.

La convenzione di cui agli articoli 7 e 8, legge n. 10/1977, era stata originariamente prevista da quella legge solo ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'esenzione contributo concessorio relativo al costo di costruzione, e che all'ulteriore e diverso ufficio di strumento di disciplina per gli interventi di edilizia agevolata fuori PEEP era stata chiamata dall'articolo 18 della legge n. 457/1978, dove, al quinto comma si stabiliva che: "Gli interventi ... devono essere in ogni caso realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

Nella successiva legge n. 179/1992, "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" il legislatore, invero, pareva cogliere la non perfetta fungibilità di queste due funzioni, tanto da prevedere, al secondo comma dell'articolo 22, che "I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona ... ovvero su aree esterne a predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle Regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ...".

Come è noto, il CER non è riuscito a definire tali criteri prima della sua soppressione, decretata dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 112/1998, cosicché, per gli interventi di edilizia agevolata fuori PEEP, attualmente si ricorre ancora alla convenzione ex articoli 7 e 8 della legge n. 10/1977, il cui aggiornamento, per quanto riguarda le modalità di formazione del prezzo appare ancor più urgente e motivato.

In ragione di quanto sin qui esposto il progetto di legge all'esame del Consiglio, oltre a determinare il nuovo costo teorico base di costruzione, approva le due convenzioni tipo: una relativa agli interventi di nuova edificazione (Allegato A) ed una relativa agli interventi sugli edifici esistenti (Allegato B), nonché tre tabelle parametriche contenenti coefficienti e parametri per la formazione del costo di costruzione e del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi (Allegato C: tabelle 1, 2 e 3) (articolo 1).

Per quanto concerne innanzitutto la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi di nuova edificazione, il costo teorico base di costruzione è fissato in lire 1.350.000/mq, cui vanno applicati i coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle che sostituiscono quelle allegatae (Allegato B, tabelle B1, B2 e B3) alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. In particolare nella tabella 1, si collegano nella stessa riga le tipologie "a torre" e "in linea"; si riducono a 3 le classi demografiche dei Comuni (abolendo il poco significativo intervallo "fino a 5.000"); si aggiorna il riferimento al 31 dicembre 1998; si rende più concreto il riferimento al sistema costruttivo (nella colonna "caratteristiche costruttive"); e, infine, si aggiunge la colonna 5) "tipo di intervento", riconoscendo un necessario incremento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La tabella 2 ripropone, mantenendoli praticamente inalterati, i coefficienti previsti dall'originaria tabella B2 della legge regionale n. 61/1985, ad eccezione dell'aggiornamento dei dati demografici al 31 dicembre 1998, e la giustapposizione della tipologia "in blocco" a "in linea" e "bifamiliare" a "a schiera". Per quanto concerne, infine, la tabella 3 relativa agli addendi per la formazione del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi, si sottolinea in particolare l'aspetto innovativo del diverso succedersi nel conto delle basi su cui applicare le percentuali, secondo le più corrette prassi in essere; anche questa tabella sostituisce la rispettiva B3 allegata alla legge regionale n. 61/1985.

Nell'ipotesi di interventi su edifici esistenti, i coefficienti ed i parametri contenuti nelle suddette tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato C, dovranno applicarsi al costo degli interventi così come individuato dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione (articolo 2).

È importante inoltre sottolineare come la proposta di legge fornisca tutte le definizioni necessarie ai fini della determinazione della superficie complessiva cui rapportare il costo base di costruzione (articolo 2, comma 2).

La scelta effettuata, anche con questa proposta di legge, è quella di registrare l'azione del governo regionale ai tempi ed alle condizioni attuali, collocandosi all'interno di quella riforma volta a semplificare norme e burocrazie, che significa, innanzitutto, dotare l'ordinamento regionale di un complesso normativo più comprensibile e di prassi più ragionevoli nei rapporti tra amministrazione e cittadino.

Alla luce di quanto testé enunciato, il progetto di legge mette ordine, nell'occasione, anche al sistema delle convenzioni, almeno per quelle più strettamente connesse con gli interventi di Edilizia residenziale pubblica.

In questo senso, si è provveduto a sostituire l'allegato B della legge regionale n. 61/1985, con due allegati - A e B - relativi rispettivamente alla convenzione tipo per interventi di nuova edificazione ovvero per interventi di recupero. Anche gli schemi di convenzione, sono stati modifi-

cati con riferimento al deprezzamento nell'aggiornamento dei prezzi, al valore del canone massimo di locazione, nonché alle modalità d'esercizio del diritto di prelazione.

La convenzione tipo "aggiornata" (allegato A), ha la funzione di strumento unificato, da adottarsi, cioè, sia per i fini e per gli effetti di cui all'articolo 7, primo comma della legge n. 10/1977; sia ai fini di cui al comma 13 dell'articolo 35 della legge n. 865/1971, come novellato dall'articolo 2, comma 63 della legge n. 662/1996, per interventi concessi in regime di proprietà all'interno dei piani di zona (tenendo conto che i termini di inizio e di ultimazione degli edifici coincidono con quelli di concessione edilizia); sia per i programmi di edilizia agevolata localizzati su aree esterne ai PEEP e assimilati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma della legge n. 179/1992.

La stessa convenzione tipo dovrà essere impiegata, con esclusione di alcune disposizioni, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 46, della legge n. 448/1998, mentre potrà essere utilizzata per gli interventi su aree di proprietà da convenzionare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 179/1992, (come modificata dall'articolo 1 della legge n. 136/1999 (articolo 3 del progetto di legge).

È da sottolineare, infine, come tutti gli allegati della legge (convenzione tabelle), possano essere modificati con delibera del Consiglio regionale, mentre l'adeguamento del costo teorico base di costruzione avviene automaticamente su base ISTAT, ovvero con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Il progetto di legge, nel testo attuale licenziato dalla Seconda Commissione in data 8 luglio 1999, è il risultato di un'ampia partecipazione e di un approfondito dibattito: sono stati infatti sentiti gli enti e le associazioni interessati, e numerosi sono stati gli apporti collaborativi a seguito di ciò introdotti.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale edilizia abitativa.

5. Note agli articoli della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 42/1999 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

- Nota all'art. 1:
legge 28 gennaio 1977, n. 10, "Norme per l'edificabilità dei suoli".
- Nota all'art. 3, comma 1:
legge 22 ottobre 1971, n. 865, "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.

167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

- Nota all'art. 3, comma 1:
legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
- Nota all'art. 3, comma 1:
legge 17 febbraio 1992, n. 179, "Norme per l'edilizia residenziale pubblica".
- Nota all'art. 3, comma 1:
legge 30 aprile 1999, n. 136, "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale".
- Nota all'art. 3, comma 1:
legge 18 aprile 1962, n. 167, "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare".
- Nota all'art. 3, comma 1:
legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
- Nota all'art. 5:
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

6. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali:

- L'art. 5, comma 1, lett. a), l.r. n. 42/1999, ha abrogato l'art. 112 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61.
- L'art. 5, comma 1, lett. b), l.r. n. 42/1999, ha abrogato i commi 8 e 9 dell'art. 87 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61.
- L'art. 5, comma 1, lett. c), l.r. n. 42/1999, ha abrogato l'allegato B della l.r. 27 giugno 1985, n. 61.